



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

www.comune.montalbano.mt.it

PEC: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it



Città di Francesco Lomonaco

PROT.0018371

Ordinanza Sindacale n. 636 del...30/12/2021

Oggetto: Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale dal 30 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022.

IL SINDACO

Considerato che:

- durante le festività natalizie ed in occasione della notte di Capodanno è consuetudine festeggiare con l'accensione ed il lancio di artifici pirotecnici di ogni categoria;

- questa usanza di lanciare botti e petardi ha causato in passato lesioni, anche gravi, alle persone che li maneggiavano o che ne venivano accidentalmente colpiti;

il pericolo legato all'uso dei petardi riguarda anche quelli per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici;

- lo scoppio degli artifici pirotecnici costituisce pericolo e può arrecare un danno anche agli animali domestici ed alla fauna selvatica;

- ogni anno, per effetto delle esplosioni del materiale pirotecnico si registrano e riscontrano danni al patrimonio pubblico e/o privato ed il materiale che residua dell'uso di fuochi e petardi si disperde nell'ambiente deturpando il decoro urbano e pregiudicando l'igiene pubblica delle strade;

- inoltre detta usanza costituisce una fonte di inquinamento ambientale in ragione dell'emissione di sostanze inquinanti prodotte dalle esplosioni, con notevole peggioramento dei valori atmosferici nei giorni a seguire, con particolare riferimento alle polveri sottili e all'emissione di sostanze nocive per la salute delle persone;

- i rischi descritti riguardano non solo gli artifici esplosivi la cui vendita è espressamente vietata ma anche quelli ammessi alla libera vendita;

Ritenuto pertanto che:

- è necessario salvaguardare l'incolumità psicofisica di cittadini ed animali, nonché promuovere e tutelare il decoro urbano ed il patrimonio pubblico e privato;

- è necessario evitare assembramenti che si potrebbero verificare per l'accensione dei fuochi al fine di prevenire e contenere i contagi per Covid-19;

Visti gli artt. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, la Legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio n. 92; l'art. 57 del TULPS;

- il D.lgs. del 04/04/2010 n.58 modificato con D.lgs. del 25.09.2012 n. 176;

-la legge 689/1981 e s.m.i.;

-l'art. 54 D.lgs. n. 267/00 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

Vista la nota prot. n.0018361 del 30/12/2021 Con la quale è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Matera la presente ordinanza;

ORDINA

dalle ore 18:00 del giorno 30 dicembre 2021 e sino alle ore 7:00 del 7 gennaio 2022 è fatto divieto di far esplodere artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio rauti e petardi, in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati (quali ad esempio all'interno di scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri di animali, condomini, finestre, balconi, lastrici solari e in tutte le vie, piazze e aree pubbliche) dove transitano o siano presenti persone e/o animali, fatti salvi spettacoli di fuochi d'artificio preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

Il divieto è, altresì, esteso a tutti coloro che avendo la disponibilità di aree private ne consentano ad altri l'uso per effettuare gli spari vietati nella presente ordinanza.

Il divieto non si applica agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottolo, girandole e palline luminose, ect.

Gli artifici consentiti devono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.

È vietata la vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori di anni 18.

AVVERTE

- fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, la violazione delle disposizioni della presente Ordinanza comporta **la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 euro a 500 euro ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs n.267/2000;**
- la Polizia Locale e le Forze di Polizia operanti sul territorio comunale sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.
- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo;

DEMANDA

Al Comando Polizia Locale ed a tutte le altre forze dell'Ordine presenti sul territorio il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa mediante P.E.C. a:

- **Prefettura di Matera;**
- **Questura di Matera;**

- Comando Stazione Carabinieri di Montalbano J.co.
- Comando Polizia Locale di Montalbano Jonico;
- Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on- line del Comune di Montalbano Jonico fino al 7 gennaio 2022 e resa pubblica anche mediante affissione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Dalla Residenza Municipale, addì 30 dicembre 2021



IL SINDACO
Avv. Piero MARRESE
Piero Marrese